



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, in data 5/07/2011, estinto anticipatamente nell'agosto 2015.

A seguito di infruttuoso reclamo presentato in data 16/12/2019, la parte istante ha proposto ricorso all'ABF e, richiamandosi al principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125-sexies T.U.B. – così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nella cd. sentenza Lexitor – ha chiesto: - il rimborso dei costi non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento pari a € 2.121,22 (al netto di € 794,63 e di € 657,69 già abbuonati) e, precisamente: € 1.237,22 a titolo di "commissioni rete distributiva"; € 614,00 a titolo di "oneri assicurativi"; € 270,00 a titolo di "spese di istruttoria"; nonché gli interessi legali dalla data dell'anticipata estinzione.

Nelle controdeduzioni, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia conformemente a quanto documentato dalla parte ricorrente, l'intermediario ha affermato: - di impegnarsi a riconoscere alla parte ricorrente la somma complessiva di € 278,56, a titolo di: oneri assicurativi per € 237,23 pari alla differenza tra l'importo previsto dal "piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata n. 48 e la cifra di € 657,69 già rimborsata al cliente; commissione rete distributiva per € 20,73 per "salto rata" (differenza tra quanto corrisposto in sede di conto estintivo e quanto spettante, per mero refuso indicato nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“piano di rimborso” in corrispondenza della rata n. 49); interessi legali dal reclamo: € 0,60; spese di proposizione del ricorso: € 20,00; - di ritenere che la residua pretesa di parte ricorrente non possa essere accolta in quanto i rimborsi delle commissioni contrattuali sono stati specificamente accettati dalla parte ricorrente al momento della sottoscrizione del finanziamento secondo un criterio ritenuto valido dal Collegio di Coordinamento ABF (già, n. 10003/16 e, di recente, 26529/19); - diversamente, le “spese di istruttoria” non sono oggetto di retrocessione, in quanto aventi natura *up front* secondo il consolidato orientamento dei collegi ABF; - di ritenere che i principi espressi dalla decisione CGUE *Lexitor* non possano trovare applicazione diretta nel nostro ordinamento e di contestare pertanto l’applicabilità della decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 che, tra l’altro, nel riconoscere la rimborsabilità di commissioni di istruttoria aventi valore superiore a € 1.700,00, ha specificato di non aver risolto con carattere “esaustivo” il dibattito sul rimborso delle voci commissionali; - tale impostazione sarebbe confermata dalle indicazioni diffuse dall’Autorità di vigilanza, che nella comunicazione del 4/12/2019 hanno fatto espresso riferimento ai finanziamenti in essere e non a quelli estinti; - non è meritevole di accoglimento la richiesta sul rimborso delle spese di lite, peraltro formulata nel solo reclamo, come da consolidato orientamento ABF.

Sulla base di tali affermazioni l’intermediario ha chiesto che l’ABF: - con riferimento alla domanda relativa alle spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione, rigetti la pretesa perché infondata; - con riferimento alla domanda di ripetizione degli oneri assicurativi, dichiari la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 5/07/2011, da cui si rileva che il T.A.N. contrattuale è pari al 6,324% e sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

La parte ricorrente, sulla base del conteggio estintivo prodotto, ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive.

Dallo stesso conteggio estintivo risultano abbuonati € 4.054,97 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (TAN: 6,324%, a fronte di € 10.368,96 complessivi) ed € 794,62 a titolo di “abbuono e rimborsi”.

Parte ricorrente ha, altresì, allegato copia della quietanza liberatoria attestante l’anticipata estinzione del finanziamento in data coerente con il conteggio estintivo.

Malgrado, come emerge dalle controdeduzioni, l’intermediario si fosse impegnato a riconoscere alla ricorrente la somma di € 278,56 (comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese della procedura), occorre rilevare come, attualmente, non consti evidenza di tale rimborso che, peraltro, non è stato confermato dalla parte ricorrente.

Dal complessivo esame della documentazione agli atti è, dunque, pacifico che parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto e che, pertanto, il ricorso da questa proposto sia meritevole di trovare parziale accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Procedendo all’esame del merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento che, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, applicabile immediatamente anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l’art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Circa il criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, 10017 e 10035, dell’11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle “commissioni rete distributiva” (clausola “D”) ed agli “oneri assicurativi” (clausole “F-G”) sono da considerarsi di natura *recurring* e, in quanto tali, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece il costo di cui alla clausola relativa alle “spese d’istruttoria” (clausola “C”) è da qualificarsi come *up front*, sicché è rimborsabile secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Sul punto si evidenzia che in presenza di criteri contrattuali di rimborso o piani di restituzione degli oneri (commissionali o assicurativi) non sottoscritti da parte di ricorrente, non è possibile procedere a nessun esame di valutazione della documentazione pur prodotta in atti (cfr. per tutte la già citata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento).

Preso atto che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento e conformemente alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, nonché in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,324%
Numero di pagamenti all’anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,11%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva				3.386,40	Recurring	60,00%	2.031,84	794,62	1.237,22
Oneri assicurativi				2.119,48	Recurring	60,00%	1.271,69	657,69	614,00
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	39,11%	175,97		175,97
Totale				5.955,88					2.027,19

L’importo come sopra calcolato di € 2.027,19 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.121,22. Tale differenza è dovuta al fatto che quest’ultima ha calcolato il rimborso di tutti gli oneri non maturati utilizzando il criterio *pro rata*.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Da ultimo, per quanto riguarda le spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta – posta peraltro in sola sede di reclamo - non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.027,19, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA